



Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso promosso dal Sig. C.M. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari e ASL 6 di Sanluri - Liquidazione spese giudiziali

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5;
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO che, in data 28.06.2011, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal Sig.C.M. - Operatore Tecnico autista cat. Bs, assunto alle dipendenze della ASL 8 di Cagliari in data 01.01.2006, a seguito di passaggio diretto dalla ASL n. 6 di Sanluri, al fine di conseguire il riconoscimento e pagamento delle differenze stipendiali tra la mansione effettivamente svolta e la retribuzione in godimento, relativa al periodo dal 01.01.06 al 30.04.2010;
- CHE avverso il suddetto ricorso questa Azienda si è costituita in giudizio col ministero dell'avv. Carlo Diana, legale interno dell'Ente convenuto;
- ATTESO che la vertenza in narrativa è stata definita con accordo transattivo intervenuto fra le parti in causa con il riconoscimento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 700,00=, che rinuncia al ricorso e a tutte le pretese ivi fatte valere mentre questa Azienda si obbliga a rifondere le spese di giudizio, per complessivi € 500,00=, oltre accessori di legge, direttamente a favore dell'avv. Luigi Pateri, legale di controparte;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore dell'avv. Luigi Pateri l'importo su indicato;
- CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore dell'avv. Luigi Pateri, legale di controparte, l'importo lordo di € 634,40=, a titolo di spese di giudizio, a saldo e a transazione di ogni pretesa in relazione al contenzioso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal Sig. C.M. nei confronti della Azienda ASL 8 e definito in via conciliativa tra le parti in causa;



- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato a favore dell'avv. Luigi Pateri;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2014 della ASL e imputata alla voce: " fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto 0202030103;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Tardu

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti